



TRIBUNALE DI LOCRI

Ufficio Presidenza

Prot. N. 2300/18 del 9/11/18

Locri 8 novembre 2018

Pos. N.

OGGETTO: Circolare sulle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali introdotte dal d.lgs. n. 54/2018

Ai Presidenti di sezione

A tutti i Magistrati del Tribunale

Ai Direttori Amministrativi

Ai Funzionari responsabili delle cancellerie

*Al Funzionario responsabile della
Segreteria della Presidenza*

e p.c.

Al sig. Procuratore della Repubblica

di Locri

*Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati*

di Locri

*Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dott.ri
Commercialisti ed Esperti contabili*

di Locri

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Notai

di Reggio Calabria

*Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro*

di Reggio Calabria

Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54, che in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, L. n. 161/2007 (*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*), disciplina il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari nominati nell'ambito delle procedure di prevenzione penale e dei loro coadiutori.

In particolare, il provvedimento prevede, in via generale ed oggettiva, l'incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei loro coadiutori per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, anche soltanto di assidua frequentazione, con qualunque magistrato risulti addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che conferisce l'incarico.

Dunque, l'incompatibilità deriva da rapporti non soltanto con i magistrati dell'ufficio che conferiscono gli incarichi o con i magistrati addetti alla sezione di appartenenza di detti magistrati, ma con qualunque altro magistrato che fa parte del medesimo ufficio giudiziario.

Il decreto esige precisamente che l'amministratore nominato depositi entro due giorni dalla comunicazione della nomina una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità, a pena di essere sostituito d'urgenza, sostituzione che va disposta anche nel caso in cui dalla dichiarazione depositata emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. Quando poi venga resa una dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero da parte di un soggetto iscritto ad un albo professionale, il Tribunale deve segnalarlo all'ordine o al collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare, nonché al Presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

Il soggetto incaricato deve altresì indicare l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, o frequentazione assidua, con magistrati, giudicanti o requirenti, che appartengano all'intero distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Il Presidente della Corte di appello dovrà tener conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del suo potere di sorveglianza.

Analoghe prescrizioni sono dettate per i coadiutori degli amministratori giudiziari, che a loro volta devono redigere entro due giorni la medesima dichiarazione circa le incompatibilità, ma consegnandola in tal caso all'amministratore giudiziario che, entro i due giorni successivi, deve depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore; se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.

Per l'esplicito rinvio dell'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. alla normativa del Codice Antimafia, la nuova disciplina sulle incompatibilità si applica anche alle nomine di amministratori giudiziari (e loro coadiutori) nei casi previsti dall'art. 240 *bis* del codice penale, nei procedimenti per i reati di cui all'art. 416 *bis* c.p. e di cui ai delitti di cui all'art. 51, comma 3, *bis*, c.p.p. .

Queste prescrizioni sono state *tout court* estese dall'art. 2 del d.lgs. n. 54/2018 - mediante l'aggiunta di un comma all'art. 28 della legge fallimentare- alle nomine dei curatori fallimentari e dei loro coadiutori (nominati ex art. 32 L.F.). Inoltre, poiché gli artt. 153 e 182 della L.F. rinviano espressamente al disposto dell'art. 28 della stessa legge, il regime dell'incompatibilità dianzi delineato vale pure per i commissari che nella prima fase di apertura delle procedure di amministrazione straordinaria siano autonomamente nominati dal Tribunale (e non dal MISE) e per i loro coadiutori, ed anche, in materia di sovraindebitamento, per il gestore eventualmente nominato dal giudice quale affidatario del patrimonio del debitore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori quando sia proposto agli stessi un accordo di ristrutturazione ed il piano preveda tale gestore, ed infine per il liquidatore che venga a sua volta nominato quando sia dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Ciò posto, quanto alla nozione di coadiutore nell'ambito delle procedure concorsuali, è da ritenere che vi rientrino tutti coloro che svolgono un'attività che dovrebbe e potrebbe svolgere il Curatore (ai sensi dell'art. 32 comma 1 L.F.), ed in specie i soggetti che svolgono attività di inventariazione al posto del curatore, di accesso ai luoghi, di interrogatorio del fallito o dei rappresentanti domiciliati lontano dalla sede legale; le figure, che svolgono un'attività propria del Curatore, quali il consulente fiscale o quello del lavoro, che tecnicamente supportano il curatore in un'attività che sarebbe sua propria (verifica crediti, redazione piano di riparto) o i custodi di un bene immobile o di beni mobili del fallito. In detta nozione non va invece ricompreso lo stimatore, che non è coadiutore del curatore fallimentare, presta giuramento autonomo, svolge un'attività indipendente da quella del Curatore, ed ha già un suo regime autonomo previsto dal codice di rito (basti pensare che le procedure competitive non possono svolgersi in assenza di stima ed è pacifico che tale attività non possa essere svolta dal Curatore in proprio). Parimenti, è da ritenere che il regime delle incompatibilità non possa applicarsi neppure al legale che assiste la procedura in sede contenziosa o stragiudiziale ed a chiunque svolga attività professionale autonoma, come il notaio incaricato della raccolta della documentazione ipocatastale mediante redazione di un certificato, oppure che sia incaricato degli adempimenti relativi alla fase successiva all'aggiudicazione degli immobili venduti, che svolge parimenti attività professionale autonoma e, quindi, non può essere ricompreso nella nozione di Coadiutore.

Va ancora messo in evidenza che la nuova normativa non è retroattiva e si applica esclusivamente alle nomine successive alla sua entrata in vigore, ossia a quelle effettuate con decorrenza dal 25 giugno 2018.

L'evidente finalità della disciplina di escludere "nomine di favore" induce tuttavia, ad evitare il rischio di indebite interessenze e, comunque, ad assicurare la dovuta trasparenza nella gestione delle procedure concorsuali anche con riguardo agli incarichi conferiti prima del 25 giugno 2018. In particolare, eventuali incompatibilità sopravvenute alla luce della nuova normativa, se non possono rilevare automaticamente come ragione di "sostituzione del soggetto interessato", così come previsto dall'art. 35 comma 1 del d.lgs.159/2011, si

prestano tuttavia ad essere considerate sotto il diverso profilo delle ragioni di buona amministrazione ed in funzione del necessario rapporto fiduciario che deve sussistere tra Tribunale e curatori (amministratori giudiziari, commissari, liquidatori e coadiutori), il che induce a prevedere che gli stessi siano tenuti a segnalare, entro il 30 novembre del corrente anno, la sopravvenuta situazione di incompatibilità ed a mettere a disposizione il proprio mandato, onde consentire al Tribunale le più opportune determinazioni.

Ai fini della concreta applicazione del D.Lgs. n. 54/2018 appare pertanto opportuno, in linea con quanto proposto dal Presidente della Sezione civile, disporre l'adozione dei seguenti moduli:

-uno (allegato sub 1) da utilizzare da parte dei Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, all'atto dell'accettazione dell'incarico, per l'accettazione e la dichiarazione di compatibilità con l'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato o il collegio che conferisce l'incarico;

-uno (allegato sub 2) relativo alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità da parte dei Coadiutori;

-uno (allegato sub 3) riguardante le situazioni d'incompatibilità relative al distretto.

I moduli sub 1 e sub 2 possono essere depositati in cartaceo presso la Cancelleria dell'ufficio Esecuzioni/Fallimenti o inviati, anche con modalità telematiche, mediante trasmissione del documento firmato e scannerizzato dal nominato, e dovranno essere, a cura della Cancelleria, inseriti nel fascicolo della relativa procedura.

Il modulo sub 3, una volta depositato in cartaceo alla cancelleria, o inviato scannerizzato, a mezzo pec, all'indirizzo mail del Direttore della Cancelleria Civile (francesca.scaramozzino@giustizia.it), per ragioni di tutela della privacy, dovrà essere raccolto, a cura della Cancelleria, per essere comunicato alla Corte di Appello per la prevista attività di vigilanza, senza essere inserito nel fascicolo.

In ogni caso, occorre che i responsabili della cancelleria civile e della cancelleria fallimentare, in accordo con il Direttore della Cancelleria Civile, adottino ogni altra misura organizzativa necessaria per la ricezione, conservazione e trasmissione (in primo luogo ai giudici dei collegi che devono provvedere alla eventuali sostituzioni dei soggetti nominati) delle dichiarazioni di incompatibilità previste dal suddetto D.Lgs., dandone notizia allo scrivente, con comunicazione da effettuarsi alla Segreteria della Presidenza, anche allo scopo di consentire la trasmissione dei relativi dati al Presidente della Corte di Appello per la sorveglianza.

La modulistica predisposta per il settore civile varrà anche per il settore penale, essendo identici i requisiti per l'insussistenza dell'incompatibilità in relazione ad entrambi i settori, e sarà di volta in volta debitamente adattata dagli amministratori giudiziari, e dai loro collaboratori, in ragione dell'incarico conferito e del magistrato cui sia indirizzata la dichiarazione. I presidenti di sezione del settore penale, per dare attuazione alla presente circolare, avranno cura di far osservare, per i successivi adempimenti, le stesse disposizioni date per il settore civile.

Anche per il settore penale, il modulo riguardante le situazioni di incompatibilità relative al distretto, una volta depositato in cartaceo alla cancelleria, o inviato scannerizzato, a mezzo pec, all'indirizzo mail del Direttore Amministrativo del predetto settore (filomena.lombardo@giustizia.it), per ragioni di tutela della privacy, dovrà essere

raccolto, a cura della cancelleria, per essere comunicato alla Corte di Appello al fine della prevista attività di vigilanza, senza essere inserito nel fascicolo.

Si dispone la pubblicazione della presente circolare e dei moduli allegati sul sito WEB del Tribunale.

IL PRESIDENTE DLE TRIBUNALE

Dott. Rodolfo PALERMO



ALLEGATI:

1) MODULO PER L'ACCETTAZIONE DI INCARICO CONFERITO DAL TRIBUNALE E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.

2) MODULO PER L'ACCETTAZIONE DI INCARICO CONFERITO AI COADIUTORI E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.

3) MODULO DI DICHIARAZIONE DEL CURATORE, DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE, LIQUIDATORE GIUDIZIALE E DEI COADIUTORI EX ART. 28 LEGGE FALLIMENTARE E 35 C. 2 E 4 DEL D.LGS 159/2011.

MODULO PER L'ACCETTAZIONE DI INCARICO CONFERITO DAL TRIBUNALE E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

(art. 29 L. F., 35.1 D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, come modificato dal D. Lgs.18 maggio 2018, n. 54)

Alla Cancelleria della sezione Fallimentare
del Tribunale di Locri.

1 sottoscritt - _____
(cognome) (nome).....

nat _a _____ il _____

Codice Fiscale _____

PEC _____

nominato¹ come _____² dal giudice delegato _____ in data
_____ nella procedura _____³ R.G. n. _____

consapevole delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione,

COMUNICA

di accettare l'incarico suindicato;
visto l'art. 28 L.F.,

DICHIARA

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità.

Visti gli artt 35, comma 4 bis, e 35.1, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159,

DICHIARA

l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 4 bis, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, in particolare, di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato o il Collegio che conferisce l'incarico; né di avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione, inteso come derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente

¹ Da presentare, con riferimento alle nomina successive al 25 giugno 2018, entro 2 giorni dalla comunicazione delle nomina.

² Indicare il tipo d'incarico al quale si riferisce la nomina (curatore fallimentare, amministratore giudiziario, commissario giudiziale, liquidatore, gestore in crisi da sovraindebitamento).

³ Indicare la procedura alla quale si riferisce la nomina (fallimento, altra procedura fallimentare, amministrazione straordinaria, procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento).

protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché un rapporto di frequentazione tra commensali abituali ;

OVVERO

di essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, ovvero di avere un rapporto di assidua frequentazione, inteso come derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché un rapporto di frequentazione tra commensali abituali, con i seguenti magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato o il Collegio che conferisce l'incarico:

dott.

dott.

IMPEGNANDOSI ALTRESI'

a comunicare in via riservata al Presidente della Sezione e/o al G.D. eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati nel corso della procedura.

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO

alla pubblicazione, mediante inserimento sul sito web del Tribunale, delle informazioni essenziali riferite all'incarico ricevuto con esclusione, per esigenze di riservatezza, delle informazioni oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D. L.vo n.136/2000: "*dichiaro d'essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo*".

Locri, _____

Firma leggibile

(Compilazione riservata alla cancelleria del tribunale)

• Domanda depositata oggi in cancelleria, personalmente dall'interessato (o da delegato) identificato mediante documento n. _____ rilasciato da _____

il _____

Locri, _____

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

MODULO PER L'ACCETTAZIONE DI INCARICO CONFERITO AI
COADIUTORI E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA'

(art. 29 L. F., 35.1 D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, come modificato dal D. Lgs.18
maggio 2018, n. 54)

All'Amministratore giudiziario/curatore
fallimentare/liquidatore
giudiziale/commissario giudiziale per il
deposito in Cancelleria.

__1__ sottoscritt - _____
(cognome) (nome)
nat a _____ il _____
Codice Fiscale _____
PEC _____
nominato¹ _____ coadiutore dell'amministratore _____ giudiziario/curatore
fallimentare/commissario giudiziale dott. _____ nella procedura
_____ ² R.G. n. _____

**consapevole delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica
Amministrazione,**

COMUNICA

di accettare l'incarico suindicato;
visto l'art. 28 L.F.,

DICHIARA

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità.

Visti gli artt 35, comma 4 bis, e 35.1, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159,

DICHIARA

l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 4 bis, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, in particolare, di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, con magistrati addetti

¹ Da presentare, con riferimento alle nomina successive al 25 giugno 2018, entro 2 giorni dalla comunicazione delle nomina.

² Indicare la procedura alla quale si riferisce la nomina (fallimento, altra procedura fallimentare, amministrazione straordinaria, procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento).

all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato o il Collegio che conferisce l'incarico; né di avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione, inteso come derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché un rapporto di frequentazione tra commensali abituali;

OVVERO

di essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, ovvero di avere un rapporto di assidua frequentazione, inteso come derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché un rapporto di frequentazione tra commensali abituali, con i seguenti magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato o il Collegio che conferisce l'incarico:

dott.

dott.

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO

alla pubblicazione, mediante inserimento sul sito web del Tribunale, delle informazioni essenziali riferite all'incarico ricevuto con esclusione, per esigenze di riservatezza, delle informazioni oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D. L.vo n.136/2000: "*dichiaro d'essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo*".

Locri, _____

Firma leggibile

(Compilazione riservata alla cancelleria del tribunale)

• Domanda depositata oggi in cancelleria, personalmente dall'interessato (o da delegato) identificato mediante documento n. _____ rilasciato da _____
il _____

Locri, _____

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

DICHIARAZIONE DEL CURATORE
(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale e coadiutori)
(ex art. 28 Legge Fallimentare e 35 c. 2 e 4 del D.lgs 59/2011)

N
Registro dei Fallimenti
Giudice Delegato
Dott.....

Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di
.....
il sottoscritto
codice Fiscale con studio in
..... Via/Piazza.....
Telefono.....Fax.....
E-mail.....
nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale
in data
G.D. Dott.....

OVVERO

nominato nella procedura¹ R.G. n.coadiutore dell'amministratore
giudiziario/curatore fallimentare/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale,
**consapevole delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica
Amministrazione,**
ai sensi degli artt 35, comma 4 bis, e 35.1, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011,
n.159,

DICHIARA

di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, ai
sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro
il secondo grado, o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del
distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è
pendente il procedimento;

OVVERO

di essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, ai
sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il
secondo grado, o frequentazione assidua con i seguenti magistrati, giudicanti o
requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso
il quale è pendente il procedimento:

¹ Indicare la procedura alla quale si riferisce la nomina (fallimento, altra procedura fallimentare, amministrazione straordinaria, procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento).

-dott.....(ufficio
giudiziario di appartenenza²), con sede in

-dott.....(ufficio
giudiziario di appartenenza³), con sede in

Locri, _____

Firma leggibile

(Compilazione riservata alla cancelleria del tribunale)

• Domanda depositata oggi in cancelleria, personalmente dall'interessato (o da delegato) identificato mediante documento n. _____ rilasciato da _____
il _____

Locri, _____

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

² Indicare Corte di Appello. Procura Generale presso la Corte di Appello, Tribunale, Procura della Repubblica, Tribunale per i Minorenni. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza o Ufficio del Giudice di Pace.

³ Indicare Corte di Appello. Procura Generale presso la Corte di Appello, Tribunale, Procura della Repubblica, Tribunale per i Minorenni. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza o Ufficio del Giudice di Pace.